# META,
## O SIA
# TARIFFA
Della mercede delli
## NOTARI
Riformata l'Anno 1601.
Per decreto del Sereniss.
Senato.

IN GENOVA,
Per Anton Giorgio Franchelli.
*Con licenza de' Superiori.*

Riforma fatta l'anno 1601. per decreto del Ser. Senato della Tariffa, ò sia meta delli Notari, e Scriuani della Città di Genoua.

*E di tutto il suo Distretto, cioè di quanto, che ciascuno di essi nell' auuenire potrà, e dourà esiggere, hauere, e riceuere per la sua mercede di qualsiuoglino scritture inuiolabilmente da osseruarsi da essi Notari, e ciascuno di essi sotto le pene, e multe in appresso da statuirsi, e dichiararsi.*

E Primieramente per la richiesta di cura, giuramento, citazione, proclama, e l'istessa dazione dinanzi il Giudice compreso l'incominciamento dell'Inuentario, & interposizione del Giudice, l'auttorità, e di altri requisiti alla dazione della detta Cura soldi venti sino in trenta.

Item per l'estratto di essa in publica forma soldi venti.

Per instrumento di admissione alla fideicommissaria tutela, e cura

dinanzi il Giudice compresi li testimonij, & altri atti necessarij, e l'interposizione dell'autorità di esso Giudice soldi venti sino in trenta hauuto risguardo alle persone, & alla sostanza del defonto.

Item per l'estratto di esso instrumento in publica forma sino in soldi venti hauuto il risguardo sudetto

Per fare, ò incominciare l'inuentario solenne dinanzi il Giudice compreso il proclama, e testimonij, & altre cose precedenti soldi venti sino in trenta, hauuto il riguardo come sopra.

Item per l'estratto di detto inuentario in publica forma soldi venti.

Per adire l'eredità, e sua admissione dal Giudice, e finire l'inuentario, e per altri atti necessarij per la detta admissione delli Fideicommissarij, Tutori, e Curatori soldi venti sino in trenta.

Item per l'estratto di essa in publica forma soldi venti.

Per l'instrumento di Venietà dinanzi





nanzi il Giudice, esame de' testimonij, & altre cose necessarie soldi venti.

Item per suo estratto in publica forma soldi quindeci.

Per instrumento di emancipatione, promessa, sigortà, donazione, e giuramento soldi venti.

Item per suo estratto in publica forma soldi quindeci.

Per instrumento di transazione, e patti, cioè per il rogito da soldi otto sino in venti, hauuto il risguardo alla longhezza dell'instrumento, e sua importanza, e se contenessero più instrumenti di grande estimazione sino in soldi trenta.

Per il suo estratto, come si dirà in appresso dell'instrumento di debito.

Per l'instrumento di procura, ò sia sindicato cioè rogito di qualsisia di essi soldi quattro sino in sei.

Item per qualsisia estratto di essi in autentica forma compreso il pagamento del detto rogito da soldi dodici sino in venti, e se con-

teneſſe più coſe ſoldi trenta in quaranta ad arbitrio delli MM.SS. Sindicatori.

Per qualſiuogli debito confeſſo per qualſiuogli ſomma ſoldi trè.

Per inſtrumento di debito per il rogito ſoldi quattro ſino in ſei.

Per l'eſtratto di qualſiſia inſtrumento di debito in publica forma da lire cento à baſſo ſoldi otto: ſino in ducento ſoldi dodici computate le predette: ſino in cinquecento computate le predette ſoldi venti: ſino in mille computate le predette ſoldi trenta: ſino in lire due mila compreſe le predette ſoldi quaranta: ſino in trè mila computate le predette ſoldi cinquanta: ſino in quattro mila computate le predette ſoldi ſeſſanta: ſino in lire ſei mila computate le predette lire quattro; ſino in dieci mila computate le predette lire ſei; ſino in quindeci mila lire otto, e meza computate le predette ſino in venti mila lire vndici computate le predette: ſino in trenta mila computa-





te le predette lire quindeci, e da indi ſopra ſino in qualſiſia ſomma lire venticinque computate le predette, e dalla ſomma, alla ſomma ſi paghi alla rata di ſopra taſſata, e lo ſteſſo s'intenda di qualſiſia inſtrumenti di ceſſione, e dazione in pagamento ſecondo la loro quantità in tutto come ſopra, di maniera che non ſi poſſa fare moltiplicazione delle ſopradette ſomme taſſate come ſopra.

Per inſtrumento di accordio de' Rotti per il rogito ſi paghino ſoldi quattro ſino in ſei tanto.

Item per il ſuo eſtratto in publica forma ſi paghi la meza tariffa taſſata ſopra da quello ſi deue pagare per l'inſtrumento del debito, hauuto riſguardo al pagamento di numerato tanto quanto nel tenore del detto inſtrumento ſi conoſceſſe detto debitore hauer pagato alli creditori di numerato.

Per rogito dell' inſtrumento di diuiſione de beni, ò ſia ſocietà ſoldi ſei ſino in quaranta hauuto riſ-

guardo alla quantità de' beni, e longhezza dell'instrumento à giudicio delli MM. SS. Sindicatori.

Item per il suo estratto in publica forma si paghi da soldi venti sino in lire cinque, e quando si trattasse di grandissima somma de'beni all'ora à giudicio delli MM. SS. Sindicatori si possino essiggere sino alla somma di lire dodici, compresa la mercede hauuta per il rogito del detto instrumento.

Per instrumento di quitanza, ò sia liberazione per il rogito soldi quattro, e per l'estratto di esso in publica forma, mentre non ecceda la somma di lire ducento soldi otto, e dalle lire ducento sino in qualsisia somma computate le predette soldi venti sino in trenta tanto hauuto risguardo alla quantità.

Per rogito dell'instrumento di donazione frà viui, ò dopo morte si paghino soldi quattro in sei.

Item per l'estrazione di esso in publica forma si paghi lo stesso come per l'instrumento del debito.





Per l'instrumento della locazione per il rogito soldi quattro in sei.

Item per il suo estratto in publica forma soldi quindici sino in trenta hauuto risguardo alla qualità della locazione.

Per instrumento di locazione, ò sia liuello perpetuo, & in emfiteusi per il rogito soldi quindici sino in venti.

Item per il suo estratto soldi trenta sino in sessanta, ouero ottanta al più, hauuto risguardo come sopra.

Per l'instrumento d'imprestito di luoghi, e paghe, ò denari per il rogito soldi quattro, e per il suo estratto in publica forma soldi venti sino in trenta hauuto risguardo come sopra.

Per instrumento di obligazione, substituzione, e vendite de'beni immobili da vendersi in pubblica callega per il rogito da soldi venti sin' in sessanta hauuto risguardo alla quantità, e qualità de beni.

Per qualſiſia offerta , & attione
di prezzo ſoldi ſei : per la delibe-
razione nella Callega da lire mille à
baſſo ſoldi venti ſino in quaranta
ſino in cinque mila computate le
predette lire trè ſino in cinque , e
ſino in qualſiſia ſomma computate
le predette lire otto in tutto di
maniera , che oltre le predette co-
ſe null'altro poſſano pretendere, ne
auere , di modo, che non ſi poſſa
fare moltiplicazione delle ſudette
ſomme taſſate come ſopra .

Per l'eſtratto di tutti li detti atti
in publica forma lire due in ſei ha-
uuto riſguardo al valore della coſa
venduta .

Per l'inſtrumento della vendita
de'beni immobili fuori di Callega
cioè per il rogito da lire cento ſi-
no in cinquecento ſoldi otto : ſino
in mille computate le predette ſol-
di dodici , ſino in due mila com-
putate le predette ſoldi quindeci :
ſino in trè mila computate le pre-
dette ſoldi venti , e ſino in qualſi-
uoglia ſomma ſoldi ſei per ciaſcu-





no miliaio mentre non paſſi in
tutto lire quattro di maniera che
non ſi poſſa fare la moltiplicazione
delle ſopraſcritte ſomme taſſate
come ſopra .

Per l'inſtrumento della vendita
de'beni immobili , cioè per il ſuo
eſtratto in publica forma ſino in
lire cinquecento lire due , e ſoldi
cinque , e d'iui à baſſo alla rata : ſi-
no in lire mille lire quattro compu-
tate le predette : ſino in lir. 2000.
lire ſei computate le predette ſino
in lire trè mila lire ſette , e meza
compreſe le ſudette ; ſino in lire
cinque mila lire noue computate
le ſudette : ſino in lire ottomila li-
re dodici compreſe le ſudette ſino
in lire dieci mila lire quindeci com-
putate le ſudette : ſino in lire quin-
dici mila lire dieci otto compu-
tate le ſudette ; ſino in lire venti-
mila lire venti compreſe le ſudet-
te : ſino in lire trenta mila lire
venticinque computate le ſudet-
te ; ſino in lire quarantamila lire
trenta computate le predette , e

fino in qualsisia somma lire quaranta comprese le sudette di modo che non si possa fare moltiplicazione delle sopradette somme tassate come sopra: nelli quali pagamenti respettiuamente si comprenda ciò che fosse stato pagato per il rogito, e nelle somme della meta sudetta da somma à somma s'intenda da pagarsi alla rata.

Per l'instrumento di vendita de censi, ò redditi si paghino due terze parti della meta di sopra tassata per l'instrumento della vendita delle cose immobili.

Per l'instrumento di permuta, ò sia baratta si paghi per il rogito soldi otto, e per estraerlo in publica forma soldi venti fino in sessanta hauuto risguardo al valore delle cose permutate à giudicio delli MM. SS. Sindicatori.

Per l'instrumento del debito per la dote si paghi conforme la meta degl'instrumenti di debito come sopra dichiarato.

Per instrumento di accommenda, ò com-



ò compagnia si paghi lo stesso dell'instrumento di debito.

Per instrumento di manumissione per testare, & estraerlo in publica forma soldi venti fino in quaranta.

Per la vendita de beni, mobili in publica callega da lire mille à basso si paghino denari quattro per ciascuna lira, e d'iui in sù computati li predetti si paghino denari due per lira mentre non eccedano per qualsisia somma in tutto lire venti.

Per estraere in pubblica forma la scrittura dell'estimo da soldi dieci fino in quaranta hauuto risguardo alla quantità, e qualità dell'estimo.

Per il Testamento per retta linea, e da farsi di ragione della natura, e fosse l'herede per attestarlo, & estrare la sua copia in pubblica forma da lire cinquecento à basso lire due: fino in mille computate le predette lire trè: fino in cinquemila computate le predette lire cinque: fino in dieci mila computate le

le predette lire dieci: sino in venti mila computate le predette lire venti, sino in trenta mila computate le predette lire trenta: sino in sessanta mila computate le predette lire cinquanta: sino ad ogni somma comprese le sudette lire ottanta sino in cento venti in tutto di maniera, che non si possa fare la moltiplicazione delle sopradette somme tassate come sopra, e da somma à somma s'intende douersi pagare alla rata.

Dì qualsiuoglino instrumenti di transonti, ò sia transontazioni dinanzi il Giudice compresi li testimonij, & altri atti necessarij si paghi da lire vna sino in quattro hauuto risguardo alla qualità, & importanza della scrittura transõtata.

Per il testamento però fatto fuori della linea per testarlo, & estraerlo in publica forma sino in lire mille la doppia mercede di quello che si dee pagare per il testamento della linea retta: sino in lire due mila computate le predette lire ven-

ti:



ti: sino in trè mila comprese le sudette lire venticinque: sino in quatro mila comprese le sudette lire trenta: sino in dieci milla computate le predette lire quaranta: sino in venti mila lire otto, per ciascuno miliaio computate le predette, d'indi in sù sino in qualsiuoglia somma computate le sudette lire noue per miliaio di maniera però che questa mercede, ò sia tassa non possa eccedere lire seicento in tutto, con che non si possa fare la moltiplicazione delle sudette somme tassate come sopra, e dalla somma à somma si paghi alla rata.

Ma delli legati fatti fuori di linea si paghi alla rata come sopra esclusi però li figli delle figlie mogli, sorelle, e nipoti, li quali, e le quali si debbano pagare nella forma sopradetta come del testamento di linea retta, ed in tempo di peste rispetto alla mercede delli detti testamenti si paghi quanto sarà stato dichiarato dalli MM. SS. Sindicatori, oltre la tassa di sopra li-

mi-

mitata, che auesse scritto tale testamento, anzi auerà testato in tempo di peste, e siano obbligati li Notari estraere detti legati in publica forma anco prima dell'estrazione di detto testamento, e questo, in ogni, e qualsisia tempo, e ogni volta, che detti Notari, ne saranno richiesti.

## DELLI GIVDICII.

PEr deposizione di qualsiuoglia petizione, ò sia richiesta, ò di scrittura dinanzi qualsisia Giudice in qualsisia causa di qualsiuogli qualità ordinaria, ò esecutiua soldi trè.

Per qualsiuogli esecuzione compresa la promessa, sigortà, e giuramento soldi dieci.

Per qualsiuogli citazione, ò admonizione, notificazione, intimazione, ò precetto anco fatto d'ordine del Giudice computata l'ordinazione dello stesso precetto soldi trè, e per il primo precetto ad vdire la sentenza tanto dupplicata la mercede cioè soldi sei.





Per qualsiuogli esibizione compresa nella scrittura la quale si fà sopra essa soldi trè.

Per qualsiuogli posizione, ò sia interrogazione compresa la richiesta denari sei per ciasc'vna.

Per qualsiuogli giuramẽto soldi trè, e fuori del banco cõpreso il viaggio più soldi due nella Città.

Per l'esame de' testimonij sopra qualsiuogli titolo con interrogatorij soldi trè per ciascuno titolo.

*1648 a' 2. Ottobre. Dichiarato dagl' Ill. SS. Supremi Sindic. per l'esame de' Testimonij calculãdo denari quattro per ciascuno interrogatorio alla forma della tariffa criminale nella causa di Gio: Battista Ghisolfo contra il Sig. Gregorio Ferro Notaro come nel manuale delli detti Ill. SS. Supremi Sindicatori.*

Per qualsiuogli interrogatorio da deponersi denari sei per ciascuno.

Per qualsiuogli sentenza interlocutoria soldi sei.

Per qualsiuogli scrittura da leggersi alli testimonij soldi due per qualsiuogli testimonio.

Per la publicazione delli testimonij soldi sei per ciascuna publicazione abenche contenesse più capi anco distinti.

Per le sentenze diffinitiue, e che hanno forza di diffinitiua da lire cinquanta à basso soldi sei; sino in cento soldi dieci comprese le predette fino in trecento computate le predette soldi venticinque: fino in seicento computate le predette soldi trenta fino in mille computate le predette soldi cinquanta: fino in due mila computate le predette lire trè: fino in quattro mila comprese le sudette lire quattro: fino in dieci mila computate le predette lire sei: fino in venti mila comprese le sudette lire dieci: fino in trenta mila comprese le sudette lire dodici: e fino à qualsiuogli somma lire venti in tutto di modo, che non si possa fare moltiplicazione delle sopradette somme tassate come sopra: lo stesso s'intenda delle sentenze diffinitiue fatte da qualsiuogli Magistrati delegati, arbitri, e compromis-





missarij, e da somma à somma respettiuamente si paghi alla rata.

Per le sentenze fatte nelle cause essecutiue, per l'espedizione dell'essecuzioni si paghino due terze parti di quello, che si contiene come sopra si è detto delle sentenze diffinitiue.

Per le sentenze delle nullità, & eccessi diffinitiui, fatte in qualsiuogli causa non possino pretendere se non soldi dieci fino in sessanta a Giudicio delli MM. SS. Supremi, ò MM. Sindicatori.

Dalle sentenze fatte nelle cause di diuidere l'immobile, & etcusione de beni si paghi come sopra si è detto delle sentenze di eccesso, e nullità.

Delle adiudicazioni de' nomi de debitori si paghino soldi dieci per ciascuna adiudicazione fino in lir. 200., & indi sopra comprese le sudette fino in soldi quaranta hauuto rifguardo alla quantità della somma adiudicata à giudicio delli MM. SS. Sindicatori.

Di qualsisia promessa, e sigortà data dinanzi il Giudice, ò Nataro soldi quattro in tutto.

Per qualsisia approuazione delle sigortà da farsi dalli MM. SS. Sindicatori, & altri Magistrati da soldi dieci sino in venti hauuto risguardo alla quantità della promessa.

Per qualsisia licenza spedita soldi quattro.

Per testimonij da esaminarsi sommariamente ouero ad eterna memoria della caosa si paghi per qualsisia titolo esteso generale soldi trè, e per l'estrazione di esso in pubblica forma soldi quattro in tutto per qualsiuogli testimonio.

Delli mandati estimatorij da lire mille à basso soldi dieci sino in venti: sino in cinque mila computate le predette soldi trenta: sino in dieci mila comprese le sudette soldi cinquanta: e sino in qualsiuogli somma cōprese le sudette lire quattro in tutto di modo, che non si possa fare moltiplicazione delle sopradette somme tassate come sopra, e dal-



e dalla somma à somma si paghi alla rata.

Degl' interdetti, ò sia sequestri soldi quattro per ciasc'vno.

Del rilasso del medemo compresa la sigortà soldi sei.

Delle licenze generali compresa la sigortà fatta in atti soldi quattro per ciasc'vna.

Delle licenze di sospetto compresi la richiesta esibizione, giuramento, e concessione soldi quattro sino in dodici hauuto risguardo alla quantità della somma.

Di qualsisia calcolo da farsi di termine probatorio, e riprobatorio, & ad esibire le scritture, e della instanza della causa soldi dodici sino in venti hauuto risguardo alla fatica.

Delli mandati generali delle heredità de' Defonti compresi tutti gli atti necessarij, & opportuni si paghino da soldi venti sino in ottanta hauuto risguardo alla qualità, e quantità de beni delli detti Defonti à giudicio delli MM. SS. Sindicatori.

Delli

Delli mandati in vero delli luoghi, e paghe di S. Giorgio, & altre Compere del Commune di Genoua da descriuersi compresi tutti li requisiti da luogo vno sino in dieci soldi venti; sino in trenta computati li predetti soldi trentacinque in cinquanta sino in luoghi cento cõputati li predetti vn soldo, e mezzo per luogo, e sino in qualsiuogli somma lire venti in tutto, e per qualsiuogli respondetur si paghi alla rata di modo che non si possa fare la moltiplicazione delle sopradette somme tassate come sopra, e dalla somma à somma si paghi alla rata.

Per qualsisia fede di vita computato l'esame de' testimonij estratta in publica forma soldi venti.

Per cercare scritture, & instrumenti, e testamenti, & altri fatti, che siano passati anni dieci si paghino soldi quattro, e d'indi sopra soldi otto in tutto.

Per copiare manuali degli atti, e testimonij, & altre scritture vn soldo, e mezzo per ciascuna carta in foglio largo scritto dall'vna, e l'altra banda mentre sijno righe ventidue in qualsiuoglia banda bene, e chiaramente scritte, e qualsisia linea contenga in se almeno quattro dizioni, ò parole.



Per le seconde copie d'instrumenti, testamenti della sudetta copia, sentenze, & altre qualsiuogli scritture publiche, e priuate come sopra tassate nominatamente le quali sono state estratte, e sottoscritte da qualche Notaro in publica forma non possano prendere per la detta seconda estrazione, e sottoscrizione in publica forma se non la decima parte della meta come sopra respettiuamente tassata, e per le altre copie delle dette scritture, & instrumenti, ò sia testamenti, ò qualsiuogli d'essi, & esse siano obbligati li Notari quelle far estraere à semplice richiesta di ciascuno che le ricerchi, e vi abbia interesse mediante la condegna mercede del Giouine, ò di quello solo che le estra-

obbligato li detti instrumenti, ò scritture frà giorni quindeci da seguire dopo ciò estraere in publica forma, e dare, e consignare à quelli li quali hanno la Cancellaria, e scritture del Commune sotto pena di lir. 100. da applicarsi per i Signori Sindicatori a'Padri del Commune di Genoua tante volte quante contrauenirà.

E di più ciascuno Notaro, che aurà rogato qualche instrumẽto, e scrittura, e non l'aurà estesa al tempo del rogito, sia obbligato quello estendere in pubblica forma frà giorni quindici dopo detto rogito sotto pena di lire cinquanta da applicarsi dalli SS. Sindicatori a'Padri del Commune.

Di modo, che li Scriuani, ò Notari siano obbligati estraere, ò vero far estraere ogn'instrumento, testamento, legato, ò vero qualsiuogli altre scritture delle quali saranno richiesti da qualsisia persona frà giorni dieci sotto pena di lire venti di Genoua d'applicarsi alla



alla parte che le richiedeua, pagando al detto Notaro la mercede sopra tassata, e siano obbligati li richiedenti delle scritture giurare prima auere in esse interesse.

Quelli che copieranno manuali, testimonij, & altre scritture debbano osseruare, & adempire per appunto la tassa di sopra specificata cioè la forma del capitolo di copiare li manuali &c. sotto pena per la prima volta della priuazione dell'esercizio del detto officio di copiare per vn'anno, e per la seconda volta della admissione di potere dimandare il Collegio direttamente, ò indirettamente, e di esser creato Notaro, ne di Collegio, ne extramẹnia, e caso che li detti Copiatori fussero Notari restino, e sijno sospesi dall' esercizio del Notariato per vn' anno sino in trè ad arbitrio delli MM.SS. Supr.

Mà li Notari li quali nell' auuenire eserciteranno, ò alcuno di essi tanto di Collegio, quanto extramẹnia hauerà esercitato l'vffi-

 cio

cio di Notariato, e scriuanie però negl'infrascritti luoghi del Dominio siano tenuti, & obbligati osseruare, & adempire tutte, e ciascune cose contenute nella sopradetta tariffa tanto per rispetto della loro mercede, quanto d'altre cose espresse in essa sotto pena, & altre cose contenute nella stessa tariffa.

Di Bisagno
Recco
Rapallo
Chiauari
Sestri
cioè Moneglia
Carro, e Castello
Portouenere
Lerice
Polceuera
Voltaggio
Gaui, e Pelodi
Voltri
Varaze
Framura
Vado
Montoggio




Manarola, e Rimasore
Vernazza, e Cerniglia
Castiglione
Coruara
Pietra, e
Spezza.

Mà nella Città di Sarzana, Albenga, e nel luogo di Alassio possano gli huomini, ò sia agenti per essi seruirsene, e non seruirsene come vorranno della sopradetta tariffa fatta per li Notari di Genoua.

Nella Città di Sauona per il Criminale si osserui la tariffa di Genoua, e per il Ciuile niente s'intenda innouato.

Nel luogo di Leuanto in risguardo della Ciuile possano solamente li Notari, e Scriuani riceuere per la loro mercede la metà di quello ch'è espresso nella detta tariffa di Genoua, e in risguardo della criminale si osserui in tutto, si come nella Città di Genoua.

Nelli luoghi di Noue, e Vado li Notari, e Scriuani in risguardo

della Ciuile per la loro mercede possano solamente riceuere due terze parti di quello ch'è stato espresso nella presente tariffa, & in risgnardo della criminale in tutto si osserui la stessa tariffa di Genoua.

Ma alli Scriuani, e Notari delle Corti, e luoghi, cioè di Ventimiglia, e Pietra, S. Remo, Taggia, Diano, Varese, & Arcola respetiuamente si paghi solo, e debba pagarsi per la loro respettiuamente mercede tanto per il Criminale, quanto per il Ciuile la metà di quello ch'è stato espresso, e permesso alli Scriuani, e Notari della presente Città di Genoua per la sopradetta tariffa, e non più la qual tariffa dalla tassa della detta metà habbia luogo nelli detti luoghi respettiuamente quando gli agenti per essi frà trè mesi dal dì dell'hauuta notitia non si lamentino del presente ordine, ò sia tassa, e dichiarino voler più tosto seruirsi della loro respettiuamente tariffa particolare, e la quale fin'ora è sta-



è stata osseruata, in qual caso non sia luogo alla presente.

In vero alli Scriuani, e Notari delle Corti, e luoghi di Bollano, Vezano, Castel nuouo, S. Stefano, Ameglia, e Ponzano respettiuamente si paghi solamente, e debba pagarsi per la loro respettiua mercede tanto per il criminale quanto per il Ciuile la terza parte della metà, ò sia tariffa di Genoua la quale habbia luogo in caso che gli agenti per li detti luoghi respettiuamente non si lamentino in tutto com'è stato detto delli sopradetti luoghi di Vintimiglia, & altri.

Ma alli Scriuani, e Notari, e luoghi del Portomaurizio, Ceriana, Ceruo, Andora, Triora, Piena, Stella, e Godano respettiuamente si paghino solamente, e si debbano pagare per la loro respettiua mercede tanto per il Criminale, quanto per il Ciuile le due terze parti di quello ch'è stato espresso, e permesso alli Scriuani, e No-

e Notari di Genoua, e non più con condizione, & altre cose delle quali è stato detto nel capitolo sopradetto delli luoghi di Ventimiglia, & altri.

Le quali tutte cose, e ciascune sopradette debbano osseruare tutti li Notari, e Scriuani, e ciascuno di essi tanto nella presente Città quanto in tutto il Dominio della Serenissima Republica sotto pena, e pene per la prima volta di pagare il quarto di quello sopra più, che di auuantaggio haueranno esatto, ò hauerà esatto oltre le tasse predette applicata, & applicate agli accusatori, ò accusatore per la metà, e per l'altra metà alla Camera degl'Illustrissimi Signori Procuratori, e per la seconda volta se haueramo esatto oltre le somme di sopra specificate detti Notari, e Notaro incorra in pena di pagare per vno otto di quello, sopra più, che di più haueranno esatto, e per la terza volta incorrano in pena della sospensione





ne dal Collegio, e dall'esercizio dell'officio del Notariato, e nella Città, e in tutto il suo Dominio per vn'anno, e più per altri quattro ad arbitrio del Serenissimo Senato, ò sia Perillustri SS. Supremi delle quali contrafazioni, e pene da darsi alli cõtrafaciẽti siano Giudici gl'Illustrissimi SS. Supremi Sindicatori, & anco li MM. Sindicatori pro tempore da elegersi, per mandarsi à sindicare gli officiali dell'vna, e l'altra riuiera, e di là da Gioui rispetto però delli Notari, e Scriuani li quali haueranno esercitato il loro officio, ò Scriuanie fuori della Città salua però sempre l'auttorità del Serenissimo Senato come sopra.

Coloro, che non saranno stati aggregati al Collegio de Notari di Genoua conseruatori, & esecutori contro essi della predetta tariffa, e meta siano, e debbano essere li detti Signori Sindicatori della Città di Genoua, e ancora li Sindicatori da elegersi pro tempore

à sindicare gli offitiali, e delle riuiere, e di la da Giouo colla potestà di sospendere anco li Notari, ò vero principali dall'esercizio del Notariato come à loro parerà ispediente attesa la natura delli delinquenti tanto in detti luoghi delle trè Podestarie, quanto in qualsiuogli altro luogo delle Riuiere, e di la da Giouo.

E perche questa tariffa, e meta possa venire alla notizia di tutti ella si publichi à suono di trombe in banchi, e di esse anco si dia copia alli Rettori, e Consiglieri de' Notari li quali le medesime affatto debbano far imprimere, ò stampare frà sei mesi prossimi à spese del detto Collegio, e di essa poscia debbano darne copia à qualsisia Notaro del detto loro Collegio, e ad altra persona che la vorrà hauuta la sua condegna mercede.

1601. *a'18. Decembre.*

IL Serenifs. Doge, & Eccell. SS. Gouernatori della Ser. Rep. di Genoua vditi hora, e prima gl'Illustriss.





lustrifs. Gio: Battista Sisto, e Domenico Donato due delle Signorie sue Serenifs. dicenti che in esecuzione della commissione ad essi data di riuedere, e riformare le tariffe, ò mete della mercede delli Notari tanto delle cose ciuili, quanto Criminali esse hauer vedute, e considerate, & auer vditi Giulio Romairone, e Gio: Agostino Gritta Notari diputati dalli MM. Rettori, e Consiglieri del Ven. Collegio de Notari, e tutte le cose maturamente considerate, & esaminate hauer formati li capitoli sopra le predette cose, alle quali sufficientemente stimare di esser prouisto, à li stessi capitoli letti, & ora vditi li MM. Gio: Battista Senarega, & Ottauio Mercante Dottori dell'vna, e l'altra legge sapienti della Republica circa la facoltà nelle predette cose delle Signorie sue Serenissime à bastanza esaminata l'istessa caosa a palle inerendo al decreto delli SS. dodici Riformatori fatta l'anno 1529. a'12. Febraro nella materia

de'Notari, e della facoltà alle SS. sue Serenis. concessa in virtù del detto decreto, e per ogni altra, á se meglio competente, & in ogni altro miglior modo &c. hanno approuati li stessi capitoli, e li approuano, e li confermano, & à maggior cautela nel parere di essi determinano, e quelle hanno aggionte alle regole, ordini, e Statuti del Ven. Collegio de Notari commandando esser esse essercitate in tutto, e per tutto come in essi si legge, e contiene, & alla pena in essi contenuta, e così &c. non ostante le cose in contrario.

*Vincenzo Botto Cancell., e Segr.*

1602. a' 8. *Genaro*.

SOno state pubblicate le sopradette riforme à suono di tromba in Banchi à voce alta, & intelligibile com'è di costume.

*Francesco Cozzo Cintraco publico.*

LA sudetta Tariffa è stata dall' Idioma latino tradotta nell' Italiano bene, e fedelmente di parola in parola come si conuiene da me Gio: Tomaso Semeria Notaro